

Unité des Communes valdôtaines Walser



Regolamento tecnico per la gestione del servizio di nido d'infanzia

Approvato con deliberazione della Giunta n. 48 in data 18.10.2024

Indice

articolo 1 – Oggetto	3
articolo 2 – Titolarità	3
articolo 3 – Capienza	3
articolo 4 – Orari del servizio e calendario	4
articolo 5 – Soggetti ammessi al servizio	5
articolo 6 – Domande di ammissione al servizio	6
articolo 7 – Graduatoria e criteri di ammissione	7
articolo 8 - Ammissione	8
articolo 9 – Controlli	9
articolo 10 – Ambientamento	9
articolo 11 – Dimissioni	9
articolo 12 – Frequenza, accompagnamento e ritiro	10
articolo 13 – Assenze e detrazioni	10
articolo 14 – Allontanamento in caso di malattia	10
articolo 15 – Assistenza socio-sanitaria	10
articolo 16 – Dieta	11
articolo 17 – Quota mensile di contribuzione	11
articolo 18 – Informazione e partecipazione delle famiglie	11
articolo 19 – Disposizioni finali	11

articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione del nido d'infanzia presente nel territorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il servizio di nido d'infanzia, erogato nella struttura di Gressoney-Saint-Jean, è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, residenti in Valle d'Aosta, prioritariamente nei Comuni dell'Unité Walser, con la funzione e lo scopo di:
 - promuovere il loro benessere psicofisico;
 - favorire la loro crescita armonica, lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
 - offrire loro un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - sostenere ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

articolo 2 – Titolarità

1. L'Unité des Communes Waldôtaines Walser, (di seguito anche Ente), è titolare del servizio di nido d'infanzia, erogato tramite appaltatori esterni.

articolo 3 – Capienza

1. La capienza del servizio è stabilita dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.
3. L'Unité des Communes valdôtaines Walser può disporre che uno dei posti di cui al comma 1, possa essere ricoperto part time, esclusivamente di tipo verticale con frequenza a giornata piena.
4. Il servizio part time è concesso, a condizione che il posto sia coperto al 100% da più utenti, tutti utilmente collocati in graduatoria.
5. È altresì concesso il servizio part time, ai minori utilmente collocati in graduatoria, ancorché il posto non sia coperto al 100%, in assenza di lista d'attesa.
6. Il minore a cui non è concesso il servizio part time, per assenza dei presupposti di cui ai commi 4 e 5, può chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, l'inserimento a tempo pieno, mantenendo la posizione in graduatoria.
7. Il servizio part time può essere revocato, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora vengano a mancare le condizioni di cui ai commi 4 e 5.
8. Per il minore a cui è revocato il servizio part time, può essere richiesto, entro dieci giorni dalla revoca, la trasformazione in tempo pieno dell'inserimento già effettuato.
9. Per i minori già inseriti che usufruiscono del part time, può essere richiesta la trasformazione dell'inserimento a tempo pieno che è concessa solo in caso di disponibilità di posti.
10. Possono essere concessi ulteriori posti a part time, in deroga ai commi precedenti, qualora vi siano posti disponibili.

11. I posti a part time concessi ai sensi del comma 10, sono revocati e il minore perde il diritto all'inserimento, qualora pervenga una richiesta di inserimento a tempo pieno o una richiesta di trasformazione da part time a tempo pieno.
12. Nell'ipotesi di cui al comma 11, l'utente inserito part time ha tuttavia facoltà di richiedere la trasformazione a tempo pieno. La medesima è accolta nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

articolo 4 – Orari del servizio e calendario

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo, con un'apertura di 48 settimane complessive sulla base delle disposizioni regionali in materia. Il calendario annuale è comunicato alle famiglie.
2. Il servizio di nido d'infanzia è funzionante dalle ore 8.00 alle ore 18.00, nei giorni dal martedì al sabato nei periodi di alta stagione turistica, individuati dal 1° dicembre al 30 aprile e dal 16 giugno al 15 settembre di ogni anno. Nei restanti periodi dell'anno, considerati di bassa stagione turistica, individuati dal 1° maggio al 15 giugno e dal 16 settembre al 30 novembre, il servizio è erogato dal lunedì al venerdì.
Il nido d'infanzia è chiuso la domenica, il lunedì o il sabato, a seconda della stagionalità e nelle giornate festive infrasettimanali.
L'orario quotidiano di funzionamento, di norma, è fissato in 10 ore, per un massimo di cinque giorni settimanali, con le seguenti modalità di fruizione:
 - tempo pieno
 - tempo parziale (part-time verticale)
3. La scelta della modalità di fruizione è unica, tra quelle sopra indicate, fatte salve richieste specifiche, motivate con relazione dell'assistente sociale rilasciate ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.
4. L'effettivo orario di funzionamento del servizio è definito, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e della sostenibilità del servizio.
5. L'orario di frequenza è concordato con la famiglia in fase di inserimento.
L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato e potrà subire variazioni solo previo accordo con il coordinatore del servizio e compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
6. L'entrata al servizio è ammessa dalle ore 8.00 alle ore 09.30 e l'uscita di norma dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio. In caso di assenza, la struttura deve essere avvertita entro le ore 9.30.
La permanenza non può, di norma, superare le nove ore giornaliere.
Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio sono impossibilitati a riprendere i propri figli devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, di maggiore età, a riprendere il minore;
 - disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
7. Le effettive chiusure del servizio sono definite dall'Ente in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
Le stesse saranno tempestivamente comunicate e in ogni caso per periodi non superiori a 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

Le chiusure non possono essere programmate, di norma, nei periodi di maggiore afflusso turistico, indicativamente mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, dal 16 al 30 giugno, luglio, agosto, dal 1° al 15 settembre e dicembre.

8. L'orario di apertura del servizio potrebbe subire variazioni a causa di eventi non prevedibili e/o per cause di forza maggiore.
9. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di chiudere la struttura ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione degli stabili. In tal caso, l'Ente stesso fornirà un congruo preavviso all'utenza, la cui quota di contribuzione verrà proporzionalmente ridotta.

articolo 5 – Soggetti ammessi al servizio

1. Sono ammessi al servizio di nido d'infanzia, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
2. Sono requisiti essenziali per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio:
 - la nascita del/la bambino/a;
 - la residenza del/la bambino/a in un Comune della Valle d'Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso il nido d'infanzia, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.
3. L'accettazione di eventuali richieste di iscrizione di bambini/e non residenti in Valle d'Aosta è subordinata alle seguenti condizioni:
 - dovrà essere residuale rispetto all'utenza residente, alla quale è comunque garantita priorità di accesso al servizio;
 - nel caso in cui successivamente all'inserimento di un minore non residente in Valle d'Aosta dovesse pervenire una nuova istanza di ammissione di minore residente in Valle d'Aosta, il permanere dell'iscrizione temporanea è subordinato alla disponibilità di posti nel servizio, in mancanza della quale, l'Ente gestore si impegna a fornire un preavviso di 30 giorni per le dimissioni.
4. L'inserimento del minore al nido è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza al nido è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
6. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
7. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
 - a) bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere inserito in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
 - b) bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative

e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;

- c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
- d) bambini affidati a parenti o a terze persone;
- e) famiglie monogenitoriali (per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a).

8. Le condizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dell'Ente gestore per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
9. L'Ente può richiedere, agli uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità.
10. Non sono ammessi al servizio di nido d'infanzia i minori appartenenti a nuclei familiari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso. È facoltà della Giunta dell'Unité ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.

articolo 6 – Domande di ammissione al servizio

1. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dall'Ente, come da indicazioni rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente e presso gli uffici dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.
2. Ad ogni domanda presentata sono assegnati i punteggi previsti all'art. 7 del presente Regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento.
3. Le domande, ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per ogni anno socio educativo, decorrente dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno.
4. In mancanza di lista d'attesa, la graduatoria può essere aggiornata in corso d'anno, qualora vi siano nuove istanze di ammissione e posti disponibili.
5. La domanda di ammissione può essere rinnovata/integrata in caso di situazione lavorativa e familiare più vantaggiosa, ai fini del riconoscimento di un maggiore punteggio in occasione della formazione di una nuova graduatoria.
6. Le domande di ammissione relative a minori già presenti in graduatoria in attesa di posti disponibili si intendono automaticamente rinnovate fino a rinuncia da parte di almeno un genitore.
7. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti mantengono l'iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell'infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
8. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.
9. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia intenda modificare la tipologia di inserimento (da part time a tempo pieno o viceversa).
10. Nell'ipotesi in cui l'istanza di trasformazione della tipologia di inserimento non possa essere accolta, il minore mantiene l'iscrizione al servizio con le modalità previgenti, fatta salva la facoltà della famiglia di rinunciare al servizio stesso.

11. Nell'ipotesi di richiesta di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

articolo 7 – Graduatoria e criteri di ammissione

1. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
2. L'Unité provvede a comunicare la collocazione in graduatoria ai singoli utenti, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione di un codice e a pubblicare la graduatoria (anonimizzata) sul sito web istituzionale dell'Ente.
3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (provvisoria) chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.
4. Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la graduatoria definitiva degli ammessi, è approvata con determinazione del Responsabile del servizio. La graduatoria così formata conserva validità sino all'approvazione di quella successiva.
5. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione del minore al momento della presentazione della domanda di ammissione:

Tabella A

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitori lavoratori	PUNTI	100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI	95
C	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitori non lavoratori	PUNTI	90
D	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori lavoratori, di cui almeno uno che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI	40
E	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI	30
F	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori non lavoratori o che lavorano al di fuori del comprensorio Walser	PUNTI	10

Tabella B - Nei casi di cui alla Tabella A spettano altresì i sotto indicati ulteriori punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa dei genitori o del genitore.	
	entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti a tempo pieno o lavoratori autonomi che esercitano una attività prettamente annuale	PUNTI 4
	un genitore è lavoratore a tempo pieno e l'altro è lavoratore part-time o stagionale che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
	entrambi i genitori sono lavoratori part-time o stagionali	PUNTI 2
B1	minori aventi almeno uno dei genitori con residenza di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenne oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

Tabella C - Nell'ipotesi di famiglia monogenitoriale, i punteggi di cui alla Tabella A sono da intendersi così definiti:

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitore lavoratore	PUNTI	100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitore non lavoratore	PUNTI	95
C	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI	40
D	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora fuori dal comprensorio Walser	PUNTI	30
E	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta figlio di genitore non lavoratore	PUNTI	10

Tabella D - Nei casi di cui alla Tabella C, spettano altresì i sotto indicati ulteriori punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa del genitore.	
	il genitore è lavoratore dipendente a tempo pieno o autonomo, che esercita una attività annuale	PUNTI 4
	il genitore è lavoratore part-time o stagionale ovvero autonomo che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
B1	il minore avente il genitore con residenza di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenne oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

Per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a.

Tabella E - Ai fini della formazione della graduatoria per l'accesso al servizio, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi:

1	Minori con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità, e/o soggetti con gravi situazioni familiari, che rendano imprescindibile l'inserimento	PUNTI	100
2	Minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica	PUNTI	100
3	Minori affidati a parenti o terze persone	PUNTI	100
4	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime	PUNTI	20
5	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente in altri comuni della Valle d'Aosta;	PUNTI	5
6	Minore iscritto e frequentante, nell'ultimo semestre utile, il servizio di spazio gioco, nel caso in cui la fruizione sia stata superiore a 400 ore semestrali.	PUNTI	50
7	Per ogni 100 ore oltre a quelle del punto 6	PUNTI	5

Le condizioni di cui alla Tabella E punti 1 e 2 devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione, da allegare alla domanda di iscrizione con modalità tali da garantire la riservatezza.

A parità di punteggio, acquisito con i precedenti criteri, le domande verranno ordinate secondo la data di nascita del bambino dando la priorità al minore nato prima.

articolo 8 - Ammissione

1. L'assegnazione dei posti disponibili avviene seguendo l'ordine della graduatoria.

2. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha a disposizione 10 giorni lavorativi per accettare l'inserimento.
3. La rinuncia al servizio comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità.

articolo 9 – Controlli

1. Possono essere effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.
2. Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.
3. Si veda inoltre quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento in punto di dimissioni.

articolo 10 – Ambientamento

1. Ai fini dell'ingresso del minore al nido d'infanzia, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È effettuata, per ogni minore, la verifica del rispetto degli obblighi vaccinali, presso l'autorità competente, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tali requisiti il minore non potrà essere ammesso al servizio.
2. L'ambientamento del minore al nido d'infanzia deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento.
3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all'ammissione.
4. Nel periodo di ambientamento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.

articolo 11 – Dimissioni

1. Nel corso della permanenza del minore al nido, potranno essere disposte le dimissioni dello stesso in caso di:
 - dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione al nido;
 - ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
 - assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi;
 - morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza per un periodo superiore a tre mesi anche non consecutivi;
 - mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il genitore che intende ritirare il minore dal nido d'infanzia è tenuto a fornire un preavviso scritto di almeno 15 giorni. In caso contrario il genitore è tenuto a versare la retta corrispondente ai 15 giorni di cui sopra.

articolo 12 – Frequenza, accompagnamento e ritiro

1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
2. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati.
3. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
4. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al nido. Non possono essere in ogni caso consegnati ai minori di 18 anni.
5. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del minore al momento dell'uscita dal nido, i genitori devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del bambino, esclusivamente maggiorenne, si presenti al nido munita di documento di identità.

articolo 13 – Assenze e detrazioni

1. Le assenze del minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro le ore 09.30 al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei minori presenti.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore del servizio i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a motivi familiari, possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo.
3. Per la riammissione al servizio dopo un'assenza dovuta a malattia della durata superiore a 5 giorni consecutivi è necessaria la presentazione di autocertificazione attestante, su valutazione del medico, che il minore non è affetto da malattie contagiose e/o diffuse e riportante la data in cui, a giudizio del curante, il bambino non presenta più rischio di contagio per la comunità.
4. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola comunicazione del genitore.
5. Le detrazioni per le assenze dovute a malattia o a motivo diverso da malattia sono stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

articolo 14 – Allontanamento in caso di malattia

1. Nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, il coordinatore del servizio o il personale educativo avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del minore dal nido.

articolo 15 – Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale del nido d'infanzia deve procedere, come previsto dalla normativa vigente, alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori - o chi ne fa le veci - ne abbiano fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del minore.

articolo 16 – Dieta

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, in accordo con l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, tenendo conto delle esigenze dei bambini.
2. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell’Azienda U.S.L.) contenente indicazioni relative alla dieta più adatta al bambino.
3. Il certificato medico di cui al comma 2 deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.
4. I menù promuovono un’alimentazione varia ed equilibrata e rispettano, per quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio, le differenze culturali.
5. Le richieste di variazioni al menù derivanti da ragioni etico-religiose o culturali devono corredate da apposita autocertificazione. La dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti dall’approvvigionamento delle derrate necessarie.

articolo 17 – Quota mensile di contribuzione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
2. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia, successivamente individuata quale “retta”, nonché le eventuali detrazioni, sono stabilite dall’Ente secondo le disposizioni dettate dalle direttive regionali, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE minorenni).
3. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell’accettazione all’inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l’applicazione della quota di contribuzione massima.
4. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all’ammissione, i genitori possono presentare la nuova dichiarazione ISEE per ottenere la rideterminazione della retta, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della dichiarazione.
5. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del bambino. Nel caso in cui l’ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la quota mensile dovuta è riproporzionata.
6. Il mancato versamento della retta, in caso di conclamata morosità, comporta l’attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l’interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Dirigente del Servizio. È inoltre esclusa l’ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto in precedenza.

articolo 18 – Informazione e partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia è garantita secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Ente.